

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1972, n. 1293.

Esecuzione degli accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Jugoslavia il 20 gennaio 1968, la Cecoslovacchia il 25 marzo 1968, l'Austria il 24 aprile 1968, la Svezia il 24 luglio 1968, il Belgio il 15 ottobre 1970, il Brasile il 9 novembre 1970, la Francia il 12 luglio-7 agosto 1971, la Repubblica federale di Germania il 20 ottobre-9 novembre 1971 ed il Messico il 19 novembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici:

- a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968;
- b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968;
- c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968;
- d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968;
- e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970;
- f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970;
- g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971;
- h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre-9 novembre 1971;
- i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Città del Messico il 19 novembre 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI —
MATTEOTTI — BADINI
CONFALONIERI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 46. — VALENTINI

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia
(Roma, 24 luglio 1968)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

considerando che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno vantaggio da una più stretta collaborazione nella produzione di film di qualità al fine di diffondere le tradizioni culturali dei due Paesi nonchè di agevolare l'espansione dei reciproci rapporti economici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2) Sono ammessi al beneficio della coproduzione i film di cortometraggio in base alle norme che le competenti autorità dei due Paesi emaneranno di comune intesa.

Articolo 2

1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2) L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3) I cittadini svedesi che risiedono e lavorano in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano in Svezia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

4) La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film.

5) Possono essere autorizzate riprese in esterni e di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, solo nei casi in cui tali riprese risultino essenziali per le esigenze di sceneggiatura e di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approvati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana e/o svedese.

Articolo 4

Ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.

2) a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario.

b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista che sia cittadino di uno dei due Paesi.

3) Deroghe alle disposizioni del presente articolo, punti 1) e 2) a) possono essere consentite di comune intesa dalle autorità dei due Paesi per i film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare. Per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 25% del costo del film.

Articolo 6

1) Le autorità dei due Paesi favoriranno di comune intesa la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra produttori delle Parti contraenti e produttori di Paesi con i quali l'una o l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film ai vantaggi della coproduzione dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2) La commissione mista, di cui all'articolo 14, può fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione multilaterale.

3) Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore in questi film, al 20% del costo.

4) Il coproduttore con una partecipazione minoritaria del 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi.

Un eventuale squilibrio dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Nell'esame dell'equilibrio la commissione mista terrà conto della differenza tra i mercati dei due Paesi.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film ai vantaggi della coproduzione, di cui al presente accordo, deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione e al trattamento.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Articolo 10

1) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate di comune intesa dalle autorità competenti dei due Paesi.

2) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

Articolo 11

1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingente, il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.

2) Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.

3) I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 12

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « coproduzione italo-svedese » oppure « coproduzione svedese-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali.

In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Le autorità competenti dei due Paesi fissano di comune intesa le norme di procedura della coproduzione.

Articolo 14

1) Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in Svezia.

I membri della delegazione italiana sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri della delegazione svedese sono nominati dallo Svenska Filminstitutet. Le delegazioni possono essere formate da funzionari ed esperti.

2) La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre eventuali nuove condizioni per il suo rinnovo.

3) Le autorità competenti di ciascun Paese, per importanti motivi, possono chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. In caso di modifiche della legislazione cinematografica di uno dei due Paesi, la commissione mista può essere convocata nel termine di un mese.

Articolo 15

1) Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma ed è valido per un anno.

2) Il presente accordo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia di una delle Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Roma, il 24 luglio 1968 in due originali, nelle lingue italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo svedese
Brynolf ENG

Per il Governo italiano
Domenico MACRÌ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE